



PROTOCOLLO DI INTESA

TRA

**IL MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO
DIPARTIMENTO PER LE COMUNICAZIONI**

E

L'UNIONE DELLE PROVINCE D'ITALIA

Roma, 25 febbraio 2010

PROTOCOLLO DI INTESA TRA

Dipartimento per le Comunicazioni del Ministero dello sviluppo economico, nella persona del Viceministro on. Paolo Romani, con sede in Roma, Largo Pietro di Brazzà 86

E

Unione delle province italiane (di seguito denominato UPI) - nelle persona del Presidente, Giuseppe Castiglione, in qualità di legale rappresentante - con sede in Roma, Piazza Cardelli 4

PREMESSO CHE

l'art. 117, comma 2, lett. r) della Costituzione italiana prevede il coordinamento informativo statistico e informatico dei dati dell'amministrazione statale, regionale e locale tra le materie di competenza esclusiva dello Stato;

l'Unione delle Province d'Italia in base al suo statuto rappresenta le Province nei confronti del Parlamento, del Governo e degli altri organi centrali dello Stato e intraprende tutte le iniziative di ricerca e di studio che consentano di stimolare e promuovere lo sviluppo, nel quadro della valorizzazione complessiva delle Province;

l'articolo 15 della Legge n. 241 del 1990, prevede che le Amministrazioni Pubbliche possano sempre concludere tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune;

al Ministero dello Sviluppo Economico, con legge n. 69 del 2009, art. 1 è attribuito il coordinamento del programma di interventi infrastrutturali nelle aree sottoutilizzate necessari per facilitare l'adeguamento delle reti di comunicazione elettronica pubbliche e private all'evoluzione tecnologica e alla fornitura dei servizi avanzati di informazione e di comunicazione del Paese;

Il Ministero dello sviluppo economico, Dipartimento per le comunicazioni ha predisposto un programma di interventi infrastrutturali di cui alla legge n. 69 del 2009 finalizzati all'azzeramento del digital divide nazionale e il cui completamento è previsto per dicembre 2010.

CONSIDERATO CHE

le parti ritengono essenziale che il Paese si doti di una strategia unitaria che consenta di sostenere la diffusione delle reti di comunicazione a banda larga per raggiungere l'intera popolazione italiana, poiché esse producono rilevanti effetti sul benessere sociale e sulla possibilità di sviluppo dei territori;

le parti auspicano che si pervenga a un Piano strategico nazionale per la realizzazione di reti di nuova generazione (NGN) e la diffusione tra la popolazione di servizi integrati di comunicazione elettronica, attraverso un grande progetto nazionale, con il coinvolgimento di tutti gli attori istituzionali e sociali in linea con le direttive europee in materia;

le Province possono dare un contributo importante allo sviluppo delle infrastrutture strategiche, sia in termini di investimento, sia nell'attuazione delle procedure di semplificazione per la posa delle infrastrutture elettroniche di cui all'art. 2 della legge n. 133 del 2008 e all'art. 1 della legge n. 69 del 2009 con l'obiettivo di favorire la realizzazione del Piano Nazionale Banda larga colmando progressivamente non solo il digital divide di prima generazione, ma anche incentivando lo sviluppo delle reti di nuova generazione.

tra le parti vi è il comune interesse ad effettuare un'approfondita ricognizione della situazione esistente nei diversi territori in materia di infrastrutture di comunicazione, sia relativamente alle iniziative intraprese dalle Province e da altri soggetti pubblici, sia relativamente ai progetti infrastrutturali programmati dagli operatori privati di telecomunicazione;

Tutto ciò premesso, le parti convengono quanto segue:

Art.1
Oggetto e finalità del Protocollo

1. Con il presente protocollo d'intesa il Dipartimento per le Comunicazioni del Ministero dello Sviluppo Economico e l'UPI attivano una collaborazione sistematica per promuovere attività di informazione, formazione e sensibilizzazione per la semplificazione delle procedure per la realizzazione delle reti di comunicazione a banda larga introdotte con l'art. 2 della legge 133/08 e l'art. 1 della legge 69/09, affinché queste possano avere una concreta realizzazione.
2. A questo fine le parti si propongono la realizzazione di una base informativa condivisa sullo stato delle reti esistenti e sui progetti di infrastrutture di comunicazione da realizzare nei territori provinciali e finalizzati allo sviluppo delle nuove reti di comunicazione elettronica, *ai sensi dell'art. 1 della legge 69 del 2009.*

Art. 2
Competenze

1. Il Dipartimento per le Comunicazioni opera per l'attuazione del presente Protocollo, secondo le modalità e i tempi stabiliti dal comitato di attuazione previsto nell'art 5 del presente protocollo.
2. L'UPI si impegna a sostenere l'attività del Dipartimento di cui al comma 1, sensibilizzando le Province a semplificare le procedure di autorizzazione per la realizzazione di reti di comunicazione a banda larga di cui all'art. 1.

Art. 3
Ricognizione

1. Il Dipartimento per le comunicazioni e l'UPI si impegnano ad effettuare, entro dicembre 2010, una ricognizione delle infrastrutture di rete a banda larga esistenti – sia wired che wireless - in ambito provinciale ed a monitorare l'attuazione dei progetti di realizzazione di nuove infrastrutture di comunicazione avviati da soggetti pubblici e privati nei territori provinciali.

2. Per realizzare la ricognizione delle infrastrutture di cui al comma 1 e la creazione di un database, il Comitato di attuazione del Protocollo di cui all'art. 5 costituisce un gruppo paritetico che definisce la metodologia per la raccolta delle informazioni, sulla base delle indicazioni del Dipartimento per le Comunicazioni, nonché delle esperienze già avviate dalle Province.
3. La creazione e la gestione del database di cui al comma 2 è affidata al Dipartimento per le comunicazioni, che definisce le modalità di accesso.
4. L'UPI coordina e favorisce i rapporti con le province per una corretta e puntuale raccolta delle informazioni.

Art. 4

Progetto pilota per la sperimentazione delle reti di nuova generazione

1. In base alle attività avviate dalle Province per la realizzazione delle infrastrutture di comunicazione a larga banda, il Dipartimento per le Comunicazioni, in collaborazione con l'Unione delle Province d'Italia, può elaborare un **Progetto pilota** per la sperimentazione di reti di nuova generazione nei territori in cui nessun operatore nei prossimi 3 anni ha in programma di investire con tali tecnologie, in coerenza con gli "Orientamenti comunitari relativi all'applicazione delle norme in materia di aiuti di Stato in relazione allo sviluppo rapido di reti a banda larga" e in conformità con l'articolo 87, paragrafo 1, del trattato CE in materia di aiuti di Stato.

Art.5

Comitato di attuazione del Protocollo

1. E' istituito un Comitato con il compito di indirizzare e monitorare l'attuazione del presente Protocollo, composto da 6 componenti, di cui 3 in rappresentanza del Dipartimento e 3 in rappresentanza dell'UPI.
2. Il Comitato è presieduto da un rappresentante del Dipartimento per le Comunicazioni.
3. Il Comitato individua le attività di interesse comune, definendo priorità e tempi di attuazione, anche in relazione alle esigenze ed alla disponibilità delle risorse a tal fine necessarie.

Art. 6
Durata e modifica

1. Il presente Protocollo d'intesa ha durata biennale a decorrere dalla data della sottoscrizione ed è prorogabile per espressa volontà delle parti da manifestarsi almeno 60 giorni prima dalla scadenza.
2. Ogni eventuale modifica del presente Protocollo dovrà formare oggetto di apposito atto aggiuntivo.

Roma, 25 febbraio 2010

On. Paolo Romani
ViceMinistro allo sviluppo economico
Dipartimento per le Comunicazioni

On. Giuseppe Castiglione
Presidente
Unione delle Province d'Italia